



**Seminario Nazionale per l'approfondimento degli aspetti tecnici relativi al Deposito Nazionale e Parco Tecnologico (ex art. 27, co. 4 D.lgs. n. 31/2010 e ss.mm.ii.)**

INTERVENTO DEL PARTECIPANTE:

Piero Castoro

Coord. NoScorie – Puglia e Basilicata

# LE INDAGINI E LE INFORMAZIONI DISPONIBILI

- *“la documentazione del processo decisionale in relazione alla sicurezza dovrebbe essere commisurata ai livelli di rischio (approccio calibrato) e costituire la base per le decisioni riguardanti la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi. Questo dovrebbe consentire di individuare le aree di incertezza sulle quali sarà necessario concentrare l’attenzione in una valutazione della sicurezza. Le decisioni in materia di sicurezza dovrebbero basarsi sui risultati della valutazione della sicurezza nonché sulle informazioni sulla robustezza e l’affidabilità di tale valutazione e dei suoi presupposti (...) nel caso particolare di un impianto di smaltimento, la documentazione dovrebbe aumentare ulteriormente la conoscenza degli aspetti che influenzano la sicurezza del sistema di smaltimento, tra cui anche le barriere naturali (geologiche) e artificiali, e dello sviluppo previsto del sistema di smaltimento nel tempo” (Dir. 2011/70/Euratom del Consiglio, considerando n.34).*
- Deve essere assicurata alle popolazioni la *“consultazione di tutte le informazioni rilevanti ai fini del processo decisionale (...) le informazioni in questione comprendono quanto meno:*
- *a) la descrizione del sito e delle caratteristiche tecniche e fisiche dell’attività proposta, compresa una stima dei residui e delle emissioni previste;*
- *b) la descrizione degli effetti significativi sull’ambiente dell’attività proposta;*
- *c) la descrizione delle misure previste per prevenire e/o ridurre tali effetti, comprese le emissioni;*
- *d) una sintesi non tecnica di quanto precede;*
- *e) una descrizione sommaria delle principali alternative prese in considerazione dal richiedente” (art.6, Convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, comunemente chiamata **Convenzione di Århus del 25 giugno 1998**)*

# Le valutazioni e gli impatti ambientali

- Emerge un'evidente trascuratezza rispetto all'incidenza e ai vincoli che scaturiscono dalla normativa in materia ambientale, sia sul piano nazionale, sia sul piano sovranazionale. In tal senso sembra comparire, con evidente ridondanza, il richiamo al tema ambientale, ma lo stesso viene trattato come un cenno ed un approccio meramente formale e di facciata, posto che la valutazione della normativa di riferimento, anche semplicemente secondo una logica di bilanciamento, viene sostanzialmente omessa.
- è significativo il passaggio del documento relativo alla Proposta di ordine di idoneità, a proposito dell'identificazione del parametro di idoneità, quando si afferma che "ne consegue che se l'ordinamento deve essere basato sui significati assunti nelle due linee guida [a livello nazionale G.T. 29/2014 ISPRA e, a livello internazionale, SSG-29 della IAEA], l'ordinamento che potrà essere chiesto per la CNAPI potrà essere fatto solo a valle di accurate indagini di caratterizzazione dei siti possibili in tutte le aree potenzialmente idonee individuate". A ciò si aggiunga che, nel medesimo documento, si specifica che in questa prima fase del processo di localizzazione " non è attuabile alcun piano di indagini dirette nelle aree potenzialmente idonee . Di conseguenza con i dati acquisiti per l'individuazione delle aree potenzialmente idonee della CNAPI si può tenere conto compiutamente solo di un numero molto limitato delle caratteristiche che determinano l'idoneità di un sito ".
- Rispetto a tali enunciazioni non si comprende come sia stato possibile attribuire dunque un ordine di idoneità di A2 per la presunta localizzazione del Deposito nazionale di rifiuti radioattivi alle aree pugliesi e lucane, se poi, rispetto alle stesse, risulta assente tutta la parte di indagini dirette relativa all'impatto ambientale e alla valutazione di incidenza ambientale che avrebbero sicuramente escluso le aree nel cui interesse si producono le seguenti Osservazioni, da quelle inserite nella CNAPI.
- nella Relazione tecnica sono soltanto citate le norme di riferimento in materia ambientale, senza dar alcun conto delle conseguenze e delle prescrizioni stabilite nelle stesse e limitandosi a rinviare, nel caso di prosecuzione del processo di localizzazione, per i Siti Natura 2000 ad "una fase di screening propedeutica alla Valutazione di incidenza Ambientale", omettendo di rilevare che, già solo l'interazione tra criteri di esclusione e criteri di approfondimento (es. CE11 [aree naturali protette identificate ai sensi della normativa vigente], con CA10 [presenza di habitat e specie animali e vegetali di rilievo conservazionistico nonché di geositi], con la necessità, tra l'altro, di valutare, come nel caso di specie, anche " esternamente alle aree naturali protette ") di cui alla Guida Tecnica n. 29/2014, pur privi, giova ricordarlo, dal 2020 di legittimazione normativa formale, avrebbero escluso l'identificazione così come oggi contestata.

- tutte le osservazioni finalizzate ad escludere le aree di interesse dalla potenziale idoneità ad ospitare il Deposito nazionale, ovvero un impianto di tipo superficiale per la sistemazione definitiva e lo smaltimento di rifiuti radioattivi a bassa e media attività, ruotano intorno ad una, decisiva, motivazione centrale, calibrata sull'impatto dell'aspetto naturalistico ambientale, quale fattore, dal punto di vista formale e sostanziale, capace di escludere la zona in esame dalla CNAPI. La centralità della motivazione è dimostrata dalla circostanza determinante in base alla quale nelle immediate vicinanze e, in alcuni casi, in quasi totale adiacenza insistono alcuni siti di interesse e di immediato impatto ambientale. La presenza del Parco Nazionale dell'Alta Murgia, del Parco Archeologico storico naturale delle Chiese rupestri del Materano, del Parco Regionale delle Gravine, di Siti d'Importanza Comunitaria e di Zone di protezione speciale (ZCS/ZPS IT9120007 Murgia Alta e ZCS/ZPS IT9220135 Gravine di Matera) e di due Important Bird Area (IBA 135 Murge e IBA 139 Gravine).
- a livello di modus procedendi, le aree circostanti quelle dichiarate potenzialmente idonee con l'ordine di priorità A2, pur essendo di elevatissimo impatto ambientale, sono state considerate semplicemente come variabili eventuali e inconsistenti, da valutare solo successivamente, quando invece la normativa in materia di tutela delle aree protette e quella relativa ai siti di interesse naturalistico avrebbero imposto un'inversione dell'analisi condotta che avrebbe avuto come immediata conseguenza quella di stralciare le area oggetto di osservazioni.
- L'erronea valutazione consiste nell'aver confuso la mancata coincidenza, tra area potenzialmente idonea ad accogliere il Deposito nazionale e la presenza nella stessa di aree naturali protette con l'incidenza che, invece, queste ultime producono inevitabilmente, per la loro mera presenza nelle vicinanze o, in alcuni casi, come nell'ipotesi dei Siti Natura 2000, con la circostanza di trovarsi sui confini stessi dell'area.
- A tal proposito appare inaccettabile, considerando le conseguenze operative del procedimento, dover accettare come fisiologico *“ un certo grado di soggettività in termini di scelta dei parametri di classificazione e delle necessarie interpretazioni dei dati di questa fase di localizzazione”* posto che si dovrebbe escludere proprio la discrezionalità applicativa in favore di un rigoroso quanto oggettivo rispetto dei numerosi parametri.

La Guida Tecnica afferma che ai fini dello svolgimento del processo di localizzazione sono definiti i criteri di esclusione e i criteri di approfondimento per la formulazione dei quali si deve tener conto tra gli altri della “*compatibilità della realizzazione del deposito con i vincoli normativi, non derogabili, di tutela del territorio e di conservazione del patrimonio culturale e naturale*”. A rigore ciò implicherebbe non una mera valutazione cartografica di sovrapposizione e quindi di non coincidenza tra aree, ma un concreto bilanciamento tra le disposizioni che legittimano la procedura di localizzazione del Deposito nazionale di rifiuti radioattivi e la normativa in materia ambientale.

Si registra la conduzione di un’analisi solo parziale. A titolo esemplificativo si segnalano affermazioni quali “le osservazioni (...) non hanno consentito di coprire l’esigenza di rilevamento stagionale per la sistematica rivelazione delle specie ed habitat”, “si riporta un elenco non esaustivo, delle specie di direttiva o di interesse conservazionistico potenzialmente o realmente presenti”. A ciò si aggiunga che, comunque, nel prosieguo del documento, alla luce della ricognizione effettuata sugli importanti siti di interesse naturalistico presenti in prossimità, adiacenza e vicinanza all’area in esame, si richiede una fase di analisi volta ad impostare una Valutazione di Incidenza Ambientale e “indagini conoscitive e tecniche che tengano conto dell’eventuale interazione del deposito con i Siti Natura 2000, le aree protette e i geositi vicini all’area” la quale, se effettuata, impedirebbe di continuare a considerare idonea l’area attualmente inclusa nella CNAPI.

La Relazione tecnica pone, erroneamente, a valle un procedimento, quello della VIncA, che dovrebbe essere invece considerato presupposto di legittimazione ex ante e non procedura ipotetica ex post, pena la perdita del valore intrinseco alla valutazione preventiva quale forma di tutela che si sviluppa nel livello I: screening, nel livello II: valutazione appropriata e nel livello III: possibilità di deroga (con stringenti condizioni e parametri di valutazione); la seconda è che alla luce dei principi e degli obiettivi sottesi alla ratio e alla tutela della rete Natura 2000 e dei relativi Siti risulta altamente improbabile che la procedura di Valutazione di incidenza ambientale connessa al progetto di Deposito nazionale di rifiuti radioattivi possa essere ritenuta sostenibile e compatibile con i Siti d’Importanza Comunitaria/Zone di Protezione Speciale ricadenti nell’area di interesse.

Il quadro di riferimento mondiale per la conservazione ed il recupero della Biodiversità è l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite che hanno approvato, nel 2015, 17 obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile (Sustainable Development Goals-SDG, <https://sdgs.un.org/goals> ). Tra questi, l'obiettivo 15 mira a proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile degli ecosistemi terrestri, combattere la desertificazione, bloccare la perdita della biodiversità. Tale obiettivo riconosce il legame stretto tra la salute umana ed il benessere degli ecosistemi naturali. Tema questo molto caldo in periodo di pandemia da COVID.

A livello europeo, per rispettare questo ed altri obiettivi SDG, l'Unione Europea ha approvato la Strategia del Green Deal e la nuova Strategia della Biodiversità per il 2030 ([https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/eu-biodiversity-strategy-2030\\_it](https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/eu-biodiversity-strategy-2030_it) ).

La strategia del Green Deal, approvata l'11 Dicembre 2019 ha l'obiettivo di raggiungere la neutralità climatica e azzerare i gas serra entro il 2050. ([https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal\\_it](https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_it) )

Un modo per raggiungere tale obiettivo è la conservazione ed il ripristino della biodiversità e dei servizi degli ecosistemi, oltre che alla transizione sostenibile dell'uso delle risorse. I pascoli ed i boschi dell'area protetta dell'Alta Murgia, per esempio, sono ecosistemi in grado di stoccare grandi quantità di CO<sub>2</sub>

la nuova Strategia Europea della Biodiversità per il 2030 prevede un piano di lungo termine che protegga la natura ed inverta il processo di degradazione di habitat ed ecosistemi. ( [https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/eu-biodiversity-strategy-2030\\_it#elementi-chiave-della-strategia-sulla-biodiversita](https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/eu-biodiversity-strategy-2030_it#elementi-chiave-della-strategia-sulla-biodiversita) ).

A tale scopo, la strategia punta all'istituzione di nuove aree protette sino a coprire il 30% della superficie terrestre, con almeno il 10% di aree con misure molto restrittive di conservazione e protezione, e l'investimento in infrastrutture verdi (corridoi ecologici) che riducano la frammentazione degli habitat, collegando più aree protette per prevenire l'isolamento genetico, e favoriscano la migrazione degli uccelli.

Lo sviluppo di infrastrutture Verdi per collegare le tre aree protette della zona interessate dal CNIB al fine di combattere la frammentazione (corridoi ecologici) o l'allargamento dei confini delle stesse, la promozione di agricoltura sostenibile, e la riforestazione sarebbero impossibili se il deposito nazionale fosse istituito nelle zone, oggetto del documento, tra Puglia e Basilicata.

la decisione 14/34 della nuova strategia della Biodiversità per il 2030 afferma che ogni decisione utile alla salvaguardia della biodiversità dopo il 2020, deve essere guidata da un insieme di principi utili a guidare la realizzazione degli obiettivi (<https://www.cbd.int/conferences/post2020/post2020-prep-01/documents> ):

- il processo deve essere partecipativo (con consultazioni globali, regionali settoriali, tematici), inclusivo, di genere, trasformativo, completo, catalizzatore, basato sulla conoscenza, trasparente, efficiente, orientato ai risultati, iterativo e flessibile (<https://www.cbd.int/conferences/post2020/post2020-prep-01/documents> )
- il processo dovrebbe seguire l'approccio basato sul modello introdotto dall'Agenzia Europea dell'Ambiente (EEA), noto in inglese come Driving forces, Pressure, State, Impact e Response (DPISIR). Il modello utilizza indicatori relativi alle definizioni delle azioni determinanti di natura antropica (trasporti, agricoltura, industria) o naturali (climatiche) di degrado degli habitat, delle pressioni che alterano lo stato delle risorse naturali (costruzione di infrastrutture, deforestazione, incendi boschivi); allo stato delle risorse ambientali (aria, acque, suoli, ecc.); all'impatto ed alle risposte per fronteggiare i problemi manifestati sull'ambiente (<http://sira.arpat.toscana.it/sira/sira/dpsir.html> ).